



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Berruti, G. Beschi, L. Binda,
P. Bisi, A. Bortoletto, C. Callegaro,
A. Forte, R. Redeghieri, A. Sterli,
E. Valcarenghi, C. Valsiglio

Stampa
Tiber Spa - Via Industriale, 24/26
Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 4/2003 del 9.05.2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 26.11.2024


RATIO Lavoro

Periodico dedicato all'amministrazione del personale e al diritto del lavoro


Sommario 12/2024

Opinione - Jobs Act e Corte Costituzionale: frammenti di una riforma **4**



Legislazione

Novità  - Bonus Natale ai dipendenti **6**
- Cig in deroga nei settori tessile, abbigliamento,
calzaturiero e conciario **10**

Prassi

Agenzia Entrate - Nuovo concetto di residenza ai fini della tassazione **12**
Ministeri  - Ingresso di lavoratori stranieri nel 2025 **18**
Inps
- Richiesta di esonero contributivo per beneficiari
di ADI e SFL **22**
- Riduzione contributiva nel settore edile per il 2024 **26**
- Recupero sgravio contributivo 2023 contratti
di solidarietà industriali **30**
- Contributi volontari all'Inps **32**
- Adozione del piano spostamenti casa-lavoro **36**
- Pagamento Inps dell'indennità di malattia **38**

Pratica d'ufficio

Adempimenti  - Comunicazione al fondo pensione dei contributi
non dedotti **42**
- Ravvedimento per tardiva presentazione mod. 770 **44**
Retribuzione - Tredicesima mensilità **46**
Utilità - Simulazione regolarità contributiva Inail **50**
Contratti  - Ccnl - ceramica aziende industriali **54**

Rubriche

Scadenario	- Adempimenti mese di dicembre 2024	60
Notizie in breve		62
Note a sentenze	- Demansionamento e risarcimento del danno	63
Chiarimenti ministeriali	- Formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro	64



Asplenium trichomanes

Tra i sassi di un antico muretto insieme al muschio, svetta questa piccola felce cosmopolita che forma rosette basali di foglie lunghe 15-20 cm, raramente fino a 40 cm.

Deve il nome generico, *Asplenium*, a una felce citata da Dioscoride come pianta ritenuta capace di curare i disturbi della milza e il nome specifico, *trichomanes*, più probabilmente all'aver foglie dotate di picciolo molto sottile (*trichós*, capello, pelo; *mānós*, molle, floscio, sottile).

Dotata di una discreta amplitudine, *Asplenium trichomanes* - falso capelvenere - è una felce (divisione *Pteridophyta*) che frequenta terreni da sub-acidi a sub-alcini, in climi anche freddi, con preferenza degli ambienti umidi, sebbene sia in grado di tollerare lunghi periodi siccitosi, di solito poiché si trova poco esposta ai raggi diretti del sole. Nei nostri ambienti, spesso troppo fertili, si limita - perché sopraffatta dalla competizione di specie più "voraci" - a colonizzare piccole nicchie ecologiche in luoghi ombrosi, sotto chioma a specie dominanti o in luoghi rivolti a nord.

Come in tutti gli ambienti difficili, la selezione e la sopravvivenza avviene grazie all'attitudine a sfruttare le risorse del substrato veicolate dall'acqua, che gioca un ruolo fondamentale nella riproduzione delle felci, e a trarre vantaggio dalle basse intensità luminose.

Nonostante l'ampia diffusione non è di facile rinvenimento perciò gli appassionati di felci, di giardini rocciosi o di giardini umbratili se non hanno la fortuna di esserne colonizzati spontaneamente dovranno ricorrere a qualche vivaio specializzato in felci o in piante da ombra.

Marco Fabbri

www.marcofabbri.it

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: [servizioclientiratio](https://www.skype.com/it/people/servizioclientiratio)

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

RECUPERO SGRAVIO CONTRIBUTIVO 2023 CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ INDUSTRIALI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ALTRI ASPETTI

D.M. Lavoro-Economia 30.09.2019, n. 278 - D.M. Lavoro-Economia 27.09.2017, n. 2 - C.M. Lavoro 22.11.2017, n. 18 D.L. 1.10.1996, n. 510 conv. L. 28.11.1996, n. 608 - Circ. Inps 26.09.2018, n. 98 - C.M. Lavoro 3.10.2019, n. 17 Circ. Inps 7.11.2019, n. 133 - Circ. Inps 5.08.2020, n. 92 - Circ. Inps 9.09.2020, n. 100 - Circ. Inps 5.04.2023, n. 40 Circ. Inps 20.05.2024, n. 66 - Circ. Inps 15.11.2024, n. 97 - Nota Min. Lavoro 6.10.2021 - Mess. Inps 2.01.2024, n. 5 Mess. Inps 10.06.2024, n. 2179 - Nota Min. Lav. 15.10.2024

L'Inps, con la circolare 15.11.2024, n. 97, ha fornito indicazioni per la fruizione della riduzione contributiva 2023 in relazione ai contratti di solidarietà industriali **alle sole imprese** destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, **i cui periodi di CIGS** per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il **31.03.2024**.

Per il **2023**, sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che:

- al **30.11.2023** abbiano stipulato un contratto di solidarietà;
- abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel **secondo semestre dell'anno precedente**.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per **un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro**, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al **35% della contribuzione a carico del datore di lavoro**.

SCHEMA DI SINTESI

AMBITO SOGETTIVO	⇒ Per l'anno 2023 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30.11.2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D. Lgs. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel 2° semestre dell'anno precedente.
ITER ISTRUTTORIO	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Completata l'istruttoria delle istanze, il Ministero del Lavoro ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l'importo massimo indicato in ciascuna istanza oppure per un importo diverso risultante in sede istruttoria delle istanze medesime. • L'Inps, tenuto alla quantificazione dell'onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà. • Per quanto attiene alla verifica delle prestazioni di CIGS conguagliate, l'art. 7, c. 3 D. Lgs. 148/2015 prevede che il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate debba essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
IMPRESE DESTINATARIE	⇒ Con la circolare 97/2024 l'Inps ha fornito le indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva di cui al D.L. 510/1996 alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30.03.2024 (allegato n. 1 alla circolare 🔗). Le altre aziende, non indicate nell'elenco allegato alla circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni dell'Istituto.
MISURA	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Con riguardo all'effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile. • Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.
CALCOLO RIDUZIONE CONTRIBUTIVA	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell'orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. • Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso. • Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore. • Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

ALTRI ASPETTI

ESCLUSIONI

- Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro interessati:
 - .. il contributo previsto dall'art. 25, c. 4 L. 21.12.1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
 - .. il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla L. 1.06.1991, n. 166;
 - .. il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
 - .. il contributo, ove dovuto, al "Fondo di solidarietà del trasporto aereo";
 - .. il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile".

REQUISITI

- L'applicazione del beneficio in esame rimane subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'art. 1, c. 1175 L. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

CUMULABILITÀ

- Il beneficio contributivo è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall'ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l'impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.
- Tuttavia, il beneficio contributivo in argomento è **cumulabile con l'esonero contributivo, denominato Decontribuzione Sud**.
- Quindi, anche le imprese indicate nell'Allegato n. 1 alla circolare 97/2024, che devono usufruire dell'esonero contributivo di cui al D.L. 510/1996, per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud, sono tenute a calcolare e applicare il predetto beneficio contributivo sulla contribuzione datoriale residua, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.

CODICE AUTORIZZAZIONE

- La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.
- La Struttura Inps territorialmente competente, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dall'azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il **codice di autorizzazione "1W"**, avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996".

FLUSSO UNIEMENS

- Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali di autorizzazione alla riduzione contributiva con le risorse stanziare per il 2023 (Allegato n. 1 alla circ. Inps 97/2024), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
 - .. nell'elemento <CausaleACredito>, inseriranno il **codice causale** di nuova istituzione "L981", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. c) D. Lgs. 148/2015, anno 2023";
 - .. nell'elemento <SommeACredito>, indicheranno il relativo importo.

Termine	Le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16.02.2025 .
Regolarizzazione	Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

SIMULAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA INAIL

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- PERCORSO GUIDATO

Art. 8, c. 4 L. 27.10.2023, n. 160 - Nota Inail 6.06.2024, n. 5544

Al fine di velocizzare la procedura di rilascio del DURC, è prevista la possibilità per le imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità. Il servizio consente alle aziende, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della Regolarità Contributiva Inail. Se per il codice fiscale non è presente un DURC in corso di validità, la verifica riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data della simulazione. Se per il codice fiscale è presente un DURC in corso di validità, la verifica può essere richiesta solo a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del DURC e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente al giorno successivo alla data di scadenza dello stesso. La simulazione viene effettuata sulla base dei criteri di verifica di cui al D.M. 30.1.2015.

SCHEMA DI SINTESI

VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

⇒ L'art. 4 D.L. 20.03.2014, n. 34 dispone che chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.

⇒ In caso di esito positivo della verifica, il documento attestante la regolarità contributiva ha **validità di 120 giorni** dalla data dell'interrogazione; inoltre, se per il soggetto per il quale si chiede di verificare la regolarità è stato già emesso un DURC on line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento.

- ⇒ **• Qualora, invece, non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.**
- L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito.

SERVIZIO ONLINE DI VERIFICA

⇒ L'art. 8, c. 4 L. 27.10.2023 n. 160, al fine di velocizzare la procedura di rilascio del DURC, ha previsto la possibilità per le imprese di avviare, **su base volontaria**, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

⇒ Per dare attuazione a quanto previsto dalla predetta norma, l'Inail ha rilasciato il servizio online di verifica della regolarità contributiva Inail "Simulazione Regolarità Contributiva Inail" che permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, relativamente a quanto di competenza dell'Inail.

- ⇒ **• In presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal 15° giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al 2° mese antecedente alla data di scadenza dello stesso.**
- Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non è presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al 2° mese antecedente a quest'ultima.
- Nel caso in cui non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al 2° mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l'esito della simulazione è **"Regolare"**.
- Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale viene rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l'esito della simulazione è **"Da verificare"**, la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

PERCORSO GUIDATO

Tavola

Simulazione regolarità contributiva Inail

Accesso al servizio

Le aziende e gli altri soggetti assicuranti, titolari di codice ditta, e gli intermediari abilitati, dopo aver effettuato l'accesso al Portale Inail mediante le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, dalla pagina My Home selezionano il servizio dal menù laterale "Regolarità Contributiva Inail - Simulazione Regolarità Contributiva Inail".

1

- Le aziende e gli altri soggetti assicuranti, titolari di codice ditta, e gli intermediari abilitati, dopo aver effettuato l'accesso al Portale Inail mediante le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, dalla pagina My Home selezionano il servizio dal menù laterale Regolarità Contributiva Inail - Simulazione Regolarità Contributiva Inail.
- Cliccare su **"Simulazione regolarità Contributiva Inail"** per proseguire con il servizio richiesto.

- > Questionario Attività
- > Registro di esposizione
- > Regolarità Contributiva Inail
- > **Simulazione Regolarità Contributiva Inail**
- > Ricerca Certificati Medici
- > Ricorsi e Istanze
- > Rischio biologico
- > Rischio da polveri silicotigene
- > Rischio sovraccarico biomeccanico
- > RLS
- > Sorveglianza Sanitaria Eccezionale
- > Stress lavoro correlato

2

- È possibile selezionare la lingua in cui visualizzare l'applicazione ed effettuare la simulazione. Attualmente le lingue disponibili sono l'italiano e l'inglese.
- Selezionare eventualmente la lingua desiderata dal menù a tendina.
- Cliccare su **"Simulazione regolarità Contributiva Inail"** per proseguire con la simulazione.

The screenshot shows the Inail portal interface. On the left, a navigation menu is visible with the option "Simulazione Regolarità Contributiva Inail" highlighted by a red box and an arrow. The main content area displays the title "REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA INAIL" and "HomePage Simulazione Regolarità Contributiva Inail". At the bottom right of the main content area, there is a language selection dropdown menu labeled "Seleziona lingua" with "italiano" selected, also highlighted by a red box and an arrow.

Tavola (segue)

- 3
- Se l'utente autenticato al portale è un intermediario abitato nel form di inserimento dati, nel campo “**Codice Fiscale**” deve essere inserito il codice fiscale dell'azienda o altro soggetto assicurante titolare di codice ditta Inail di cui si vuole simulare la Regolarità Contributiva Inail.
 - Dopo aver inserito il Codice Fiscale, quando richiesto, l'utente deve risolvere il captcha digitando il risultato dell'operazione aritmetica mostrata e cliccando sul pulsante “**Verifica**”. L'operazione da eseguire può anche essere ascoltata cliccando sul pulsante “**Captcha audio**”, che mostra delle cuffie, o può esserne richiesta un'altra col pulsante “**Nuovo captcha**”.
 - Una volta risolto il captcha il pulsante “**ESEGUI SIMULAZIONE**” viene abilitato per procedere con la richiesta di simulazione.
 - Si fa presente che, se il Codice Fiscale dell'azienda deve essere presente tra le ditte in delega all'utente, in caso contrario alla selezione del pulsante “**ESEGUI SIMULAZIONE**” l'utente visualizza il seguente messaggio di errore.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA INAIL
Simulazione Regolarità Contributiva Inail

RICHIESTA SIMULAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA INAIL

Il servizio consente alle Aziende, ed agli Intermediari da esse delegati, di effettuare una simulazione della Regolarità Contributiva Inail. Se per il codice fiscale non è presente un DURC in corso di validità, la verifica riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data della simulazione. Se per il codice fiscale è presente un DURC in corso di validità, la verifica può essere richiesta sino a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del DURC e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso. La simulazione viene effettuata sulla base dei criteri di verifica di cui al DM 30.1.2015.

Codice Fiscale*

Risolvi l'operazione*

403 + 3

Captcha audio Nuovo captcha Verifica

Campi obbligatori (*)

ESEGUI SIMULAZIONE

ID Richiesta	Codice fiscale	Data verifica al	Data Invia simulazione	Stato	Esito	PDF
Lista vuota						

- 4
- Cliccando sul pulsante “**ESEGUI SIMULAZIONE**”, la richiesta viene presa in carico dal sistema per l'elaborazione.
 - Un messaggio di conferma indica la presa in carico della simulazione e l'identificativo ad essa assegnato.
 - **Nel caso in cui per il Codice Fiscale per cui si sta eseguendo la simulazione sia presente un DURC in corso di validità, la simulazione è possibile e la richiesta viene presa in carico dal sistema solo se alla data corrente l'intervallo di tempo tra la data della richiesta e la data di scadenza del DURC è minore/uguale a 15 giorni.**
 - Se alla data corrente l'intervallo di tempo tra la data della richiesta e la data di scadenza del DURC è superiore a 15 giorni, all'utente viene inviato un messaggio in cui è indicata la data a partire dalla quale è possibile effettuare la simulazione.
 - In presenza di un DURC in corso di validità, la Simulazione della Regolarità Contributiva Inail è effettuata alla data di scadenza del DURC e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente tale data.
 - In assenza di un DURC in corso di validità, la Simulazione della Regolarità Contributiva Inail viene effettuata alla data della richiesta, e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data della simulazione.
 - **Il pulsante “**INDIETRO**” riporta alla pagina precedente da cui richiedere la simulazione.**

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA INAIL
Simulazione Regolarità Contributiva Inail

RICHIESTA SIMULAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA INAIL

La Simulazione della Regolarità Contributiva è stata inviata. Numero della richiesta: 33-907-6718794913867

INDIETRO

Tavola (segue)

5

- Nella Lista simulazioni, mostrata nella sezione inferiore della pagina da cui si richiede la simulazione, l'utente può visualizzare lo stato e l'esito delle richieste inviate.
- Le richieste di simulazione possono assumere i seguenti stati:
 1. **Presa in carico:** la richiesta è in fase di elaborazione da parte del sistema e l'esito non è ancora disponibile;
 2. **Conclusa:** l'elaborazione della richiesta è completata e l'esito disponibile.
- Gli esiti previsti sono i seguenti:
 1. **Regolare:** per il Codice Fiscale la Simulazione della Regolarità Contributiva Inail non ha rilevato la presenza di possibili irregolarità al 2° mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), secondo quanto previsto dai criteri di verifica di cui al D.M. 30.1.2015;
 2. **Da verificare:** per il Codice Fiscale la Simulazione della Regolarità Contributiva Inail ha rilevato la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), secondo quanto previsto dai criteri di verifica di cui al D.M. 30.1.2015;
 3. **Non iscritto:** il Codice Fiscale per cui è stata richiesta la simulazione non risulta presente negli archivi Inail.
- Nell'eventualità di un esito "**Da verificare**", l'utente può scaricare un PDF, in lingua italiana o tedesca, riportante le irregolarità rilevate nel corso della verifica, che devono essere oggetto di regolarizzazione o di eventuale contestazione presso la sede competente.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA INAIL
Simulazione Regolarità Contributiva Inail

RICHIESTA SIMULAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA INAIL

Il servizio consente alle Aziende, ad agli Intermediari (ta esse delegati), di effettuare una simulazione della Regolarità Contributiva Inail. Se per il codice fiscale non è presente un DURC in corso di validità, la verifica riguarda la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data della simulazione. Se per il codice fiscale è presente un DURC in corso di validità, la verifica può essere richiesta solo a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del DURC e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso. La simulazione viene effettuata sulla base dei criteri di verifica di cui al DM 30.1.2015.

Codice Fiscale*

Esito*
653-23

Copia audio Nuovo capitolo

Campi obbligatori (*)

Lista Simulazioni

ID Richiesta	Codice fiscale	Data verifica al	Data invio simulazione	Stato	Esito	PDF
SD-867-1718794015007	0223996238	28/06/2024 00:00:00	19/06/2024 12:48:53	CONCLUSA	REGOLARE	
SD-862-1718793295009	0223996238	28/06/2024 00:00:00	19/06/2024 12:34:24	CONCLUSA	REGOLARE	